

NEWSLETTER OTTOBRE 2019

ARGOMENTI DEL MESE

Questo numero è dedicato alla **cremazione** e ai suoi effetti sulla gestione e sviluppo dei cimiteri. Oltre all'editoriale sono presenti articoli di alcune SOCREM di interesse e dati statistici.

In questo numero:

- **EDITORIALE: basta costruire loculi!**
- **La Cremazione e la Religione Cristiana** (socremfirenze.it)
- **Possibili destinazioni ceneri** (socremfirenze.it)
- **5 cose che non puoi fare con le ceneri di cremazione** (socrem.bologna.it)
- **Fiction e film italiani: 7 errori sulla cremazione** (socrem.bologna.it)
- **I luoghi per la dispersione delle ceneri** (socrempisa.it)
- **Si possono disperdere le ceneri in due luoghi diversi?** (socrem.bologna.it)
- **Dispersione ceneri: i parenti possono cambiare idea?** (socrem.bologna.it)
- **La cremazione in Italia: dati statistici 2018** (socrem.bologna.it e ing. Daniele Fogli: estratto dall'articolo: Cresce la cremazione: quali effetti sulla filiera? – OLTRE n. 5/2019)

EDITORIALE

BASTA COSTRUIRE LOCULI

Pur con le dovute diversità fra Nord e Sud, dove ancora resiste la tradizione della tomba di famiglia, con il vertiginoso aumento delle cremazioni i cimiteri possono essere gestiti con un'ottica diversa dalla crescita disordinata e infinita.

Si assiste ad una grande introduzione nei cimiteri di urne cinerarie al posto dei feretri.

Come far fronte a questa evoluzione della domanda?

Ovviamente l'offerta si deve adeguare. Vediamo alcune possibilità

1) Recupero dei loculi

Dal 1974 non sono più ammesse sepolture private perpetue, e in generale la scadenza dei loculi si è attestata sui 30 – 40 anni, che adesso cominciano a scadere massicciamente.

Se si continua a costruire ci si troverà fra 10 anni ad avere un surplus di loculi vuoti inutilizzati o scaduti e non svuotati per mancanza di domanda.

Conviene quindi agire sul recupero degli esistenti agendo sul Regolamento;

- a) non si concedono rinnovi per i prossimi 10 anni, si svuotano i loculi di cui si abbia necessità e si riutilizzano
- b) si concedono proroghe solo a chi crema il defunto tumulato, introduce un nuovo feretro e reintroduce le ceneri del defunto precedente, con rinnovo/proroga della concessione.

In entrambi i casi si introitano le concessioni/proroghe senza costruire nuovi loculi e non si devono prevedere ampliamenti. Fra 10 anni invece, è opportuno incentivare le proroghe/rinnovi, sempre agendo sul Regolamento e sul tariffario, perché altrimenti i loculi o restano vuoti o rimangono utilizzati dai defunti tumulati (e non estumulati perché l'operazione sarebbe solo un costo) senza entrate per il Comune.

Tutto ciò presuppone di poter disporre di un campo inconsunti (magari a ciclo ridotto per l'uso di prodotti che favoriscono la mineralizzazione) in cui far mineralizzare i resti estumulati per poi avviarli o all'ossario comune o a ossarini utilizzabili anche come cinerari.

2) Offerta di cinerari

- c) C'è la possibilità di usare gli ossari anche come cinerari
- d) si possono costruire nuovi cinerari
 - a. tradizionali, ma sono poco appetiti perché piccoli. Quanto a poca appetibilità, quelli posti nelle file più alte già adesso restano vuoti, per cui conviene costruire solo fino ad una altezza equivalente a 3 file di loculi; vanno via subito.
 - b. a 4 posti, equivalenti ad un loculo, come ingombro in facciata. Possono fungere da tomba di famiglia per ceneri e avendo una lapide più grande sono maggiormente graditi. Male che vada si possono riciclare allo scopo i loculi non richiesti
 - c. tumulati in terra in un cimitero parco, nel verde, con canone di manutenzione per la cura del verde, la possibilità di fare tombe di famiglia, magari con recinzione o possibilità di piantare un albero sulla concessione. Si possono riciclare aree dismesse per la tumulazione per falda troppo alta o terreno inadatto, in quanto fattori irrilevanti ai fini di queste tipologie di tumulazioni
- e) si possono riutilizzare i loculi non richiesti come cinerari - tombe di famiglia per ceneri

LA CREMAZIONE

L'aumento sempre più crescente delle cremazioni a scapito delle altre forme di sepoltura ci porta a ripubblicare alcuni articoli già pubblicati nei siti di varie SOCREM (Società per la Cremazione), nella convinzione di fare cosa gradita ai frequentatori di TuttoSuiCimiteri.

Si tratta degli articoli:

- **La Cremazione e la Religione Cristiana** (socremfirenze.it)
- **Possibili destinazioni ceneri** (socremfirenze.it)

- **5 cose che non puoi fare con le ceneri di cremazione** (socrem.bologna.it)
- **Fiction e film italiani: 7 errori sulla cremazione** (socrem.bologna.it)
- I luoghi per la dispersione delle ceneri (socrempisa.it)
- **Si possono disperdere le ceneri in due luoghi diversi?** (socrem.bologna.it)
- **Dispersione ceneri: i parenti possono cambiare idea?** (socrem.bologna.it)
- **La cremazione in Italia: dati statistici 2018** (socrem.bologna.it e ing.

Daniele Fogli)

La Cremazione e la Religione Cristiana

Dal Nuovo Testamento non risulta che Gesù Cristo abbia predicato nulla circa il modo di dare sepoltura ai corpi. Non ci sono quindi argomenti di fede che contrastino col rito della cremazione.

Tra il '700 e l'800, il fatto che tale pratica fosse sostenuta da logge massoniche anticlericali, posero però la Chiesa in una posizione "difensiva", invitando i fedeli a conservare la "pia consuetudine di seppellire i defunti".

Coi 'Codex Iuris Canonici' del 1917, la cremazione viene vietata in quanto espressione antireligiosa, atto di negazione dell'immortalità dell'anima e della resurrezione di corpi. In seguito, col Concilio Vaticano II si aprirà un ampio dibattito sull'argomento in seno alla stessa Chiesa: di fatto continuano a non emergere argomenti teologici contrari alla cremazione, piuttosto si ripropone il problema dell'inumazione come "tradizione" della comunità dei cristiani e della Cremazione come pratica tipica di massoni e anticlericali.

Nel 1963 Papa Paolo VI, con apposita bolla, dichiarò la libertà della pratica cremazionista, perché "non tocca l'anima, non impedisce all'onnipotenza divina di ricostruire il corpo".

Nel 1968, con il decreto "Ordo Exsequiarum", la S. Congregazione per il Culto Divino stabilì definitivamente la concessione del rito e delle esequie cristiane a coloro che avessero scelto la cremazione, pur riconfermando il rispetto per il patrimonio del passato a proposito della sepoltura dei cadaveri. Come espresso da un discorso di Papa Paolo VI, pronunciato il 14 ottobre: "Dovrà dirsi saggia riforma quella che sarà in grado di armonizzare convenientemente il vecchio col nuovo."

Dopo secoli di dibattiti teologi, oggi non vi sono più pregiudizi religiosi sulla cremazione è stato da più parti evidenziato come non contrasti con il convincimento dell'immortalità dell'anima, né con la concezione della sacralità del corpo umano, né con la dottrina cristiana della resurrezione. La celebrazione dei riti funebri può ormai avvenire anche all'interno dello stesso Tempio Crematorio.

Anche la Chiesa Valdese, come pure le altre Chiese cristiane evangeliche, sono sempre state favorevoli alla cremazione.

Possibili destinazioni ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in una urna cineraria di materiale resistente tale da poter essere chiusa con saldatura, portante all'esterno il nome, il cognome, data di nascita e di morte del defunto. Le urne da inumare e/o disperdere devono essere di materiale biodegradabile.

L'urna sigillata viene consegnata direttamente ai familiari che possono scegliere fra le sotto elencate forme di sistemazione:

Tumulata solo in area cimiteriale, in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro.

Inumata,, solo in area cimiteriale, e destinata ad una lenta dispersione delle ceneri.

Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art.80, comma3, del D.P.R. 285/90

Consegnata al soggetto affidatario:

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della Legge R.T. 29/04 art2 comma 1.

La consegna dell'urna è effettuata previa presentazione di un'istanza, in carta con bollo, agli uffici delle concessioni cimiteriali (via delle Gore e Cimitero di Trespiano), nella quale il soggetto affidatario dichiara i propri dati anagrafici e la residenza, la destinazione finale dell'urna e l'assunzione di responsabilità per la custodia.

Tale documento costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

L'affidatario dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento; tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia ad un soggetto non implica anche la rinuncia a più soggetti (L.R.T. 29 art. 2 e 4).L'affido dell'urna cineraria viene registrato in un apposito registro comunale e, in qualsiasi momento, possono essere richiesti controlli da parte delle autorità competenti.Se l'urna non risulta presso la residenza dichiarata o se è stata manomessa in qualche modo, l'affidatario rischia da pesanti ammende pecunarie fino alla reclusione in carcere.

Modalità dispersione ceneri:

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o in mancanza dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1 lettera d), della Legge130/01.

L'autorizzazione alla dispersione ceneri è concessa dall'ufficiale dello stato civile previa presentazione dell'espressa volontà del defunto (per testamento o per iscrizione alle società autorizzate)

E' sempre necessario il nulla osta del Comune ove si intende effettuare la dispersione, per questo motivo consigliamo di contattare, quando si è ancora in vita, l'Ufficio di Stato Civile o la Polizia Mortuaria del Comune dove si vorrebbe far disperdere le ceneri per assicurarsi che, nell'area desiderata, si possa effettivamente effettuare la dispersione e, qualora non sia possibile, confrontarsi con il comune sulle possibilità alternative.

E' consentita unicamente nei seguenti luoghi:

- Nel cinerario comune di cui all'art. 80 comma 6, del D.P.R. 285/90;
- Nell'area a ciò destinata, posta all'interno del Cimitero Comunale di Trespiano, denominato Giardino della Rimembranza e in località le Cascine all'interno dell'argine del fiume Arno presso la confluenza del medesimo con il fosso del Mugnone;
- In montagna a distanza di oltre 200 mt. da centri insediamenti abitativi;
- In mare ad oltre mezzo miglio dalla costa previo nulla osta da parte del Comune scelto per la dispersione
- Nei Laghi ad oltre 100 mt dalla riva, nei fiumi
- In ree naturali a distanze di oltre 200 mt. da centri e insediamenti abitativi;
- In aree private; la dispersione in tali aree al di fuori dei centri abitati deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non per dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure cauzionali igieniche previste ai sensi dell' art. 2 comma 3 della Legge R.T. 29/04.

5 cose che non puoi fare con le ceneri di cremazione

Pubblicato 12 Marzo 2019

In Italia, le ceneri di cremazioni hanno – per legge – lo stesso “status” del cadavere. Questo significa che qualsiasi azione effettuata senza le dovute autorizzazioni, o qualsiasi manomissione, è **punita a livello penale come “vilipendio di cadavere”**. In pratica: si rischia il carcere.

I divieti sono stati imposti per **proteggere la dignità delle ceneri** di cremazione perché, come diciamo spesso, non si tratta di cenere di un caminetto, ma delle ceneri di un defunto, quindi di una persona, e vanno **trattate con il dovuto rispetto**.

Di seguito elenchiamo quindi alcune **azioni che non è possibile effettuare con le ceneri di cremazione**.

1. Non puoi disperdere le ceneri senza autorizzazione

In linea generale, senza le dovute autorizzazioni, l'urna non viene consegnata alla famiglia, per cui è impossibile disperdere le ceneri senza autorizzazione.

Allo stesso tempo, però, sono diverse le persone che chiedono l'affido delle ceneri di un defunto nell'illusoria speranza di poterle poi disperderle, cosa che è assolutamente vietata.

In questo caso, ci sono due fattori da considerare:

1. L'urna data in affido viene consegnata sigillata; quindi risulterebbe evidente qualsiasi manomissione. In tanti dicono: “Ma chi vuole che controlli!”, sottovalutando che

l'affidatario dell'urna è inserito in un registro comunale e il comune può richiedere, a campione, un controllo da parte delle forze dell'ordine.

2. Alla morte dell'affidatario, l'urna deve obbligatoriamente tornare in cimitero e deve essere integra, altrimenti le conseguenze ricadono sugli eredi dell'affidatario stesso.

Per approfondire, si può leggere [*Dove disperdere le ceneri di cremazione e Che cosa significa affidare le ceneri a qualcuno?*](#)

2. Non puoi disperdere le ceneri in più luoghi

Come dicevamo, **la divisione delle ceneri è vietata e punita per legge**. Questo significa che, al contrario di quello che si vede nei film americani, non è possibile disperdere le ceneri di un defunto in luoghi diversi.

Per approfondire, si legga l'articolo [*Si possono disperdere le ceneri in due luoghi diversi?*](#)

3. Non si può sotterrare l'urna con le ceneri

L'urna contenente le ceneri di un defunto **non può essere sotterrata**. Questo perché la legge autorizza espressamente la "dispersione", non il seppellimento.

Può sembrare una differenza minima, ma esiste e va considerata: il seppellimento implica infatti la collocazione delle ceneri in un luogo specifico, mentre la dispersione è autorizzata sulla base del presupposto che le ceneri vengano **disperse in modo indistinto e in un'area aperta**.

E' in ogni caso **possibile porre le urne dentro un contenitore chiuso e interrare lo stesso**; si tratta di una tumulazione in terra (in pratica: una nicchia cineraria interrata).

Quello che si può fare, scegliendo **un'urna biodegradabile ed ecologica**, è gettare l'urna direttamente in mare, dove si dissolverà disperdendo le ceneri.

4. Non si possono disperdere le ceneri dal molo/porto

Visto che abbiamo introdotto **la dispersione in mare**, è bene precisare che non è possibile (come si vede purtroppo anche nei film italiani) disperdere le ceneri direttamente dal molo o dal porto.

Questo per un motivo molto semplice: **la dispersione è autorizzata solo in luogo aperto**, libero da manufatti. Quindi, se volete fare la dispersione delle ceneri in mare, dovete prendere una barca o un natante e andare all'arco.

Ecco perché serve **anche l'autorizzazione della Capitaneria di Porto** (ed è sconsigliabile farlo senza autorizzazioni perché si può essere scoperti più facilmente di quanto si pensi).

Per approfondire, si può leggere [*Fiction e film italiani: 7 errori sulla cremazione*](#)

5. Non si possono trasformare le ceneri in oggetti commemorativi

Come dicevamo, in Italia le ceneri possono essere conservate in cimitero oppure affidate a qualcuno (e custodite presso la residenza dell'affidatario), oppure disperse in cimitero o in natura.

La **trasformazione delle ceneri non è prevista dalla legge italiana**, quindi non è possibile tramutarle in oggetti commemorativi come gioielli o diamanti.

Fiction e film italiani: 7 errori sulla cremazione

Publicato 9 Ottobre 2018

Nei film sembra sempre tutto molto facile. Si prendono **le ceneri di un defunto**, si disperdono in mare, si trasportano da una parte all'altra dell'Italia (o del mondo) senza preoccuparsi troppo di "dettagli" come le autorizzazioni o i rischi che si possono correre. Ma è veramente tutto possibile? **Quanto c'è di reale e quanto di finzione?**

In questo articolo, mettiamo in evidenza **le imprecisioni e gli errori in materia di cremazione** di un **film italiano** (*18 anni dopo*) e di una **fiction italiana** (*Tutto può succedere*), che ci permettono di fare chiarezza su un tema per noi così importante come la cremazione.



testo di Alice Spiga, direttrice di SO.CREM Bologna

Da un lato, ci rendiamo conto che spesso si tratta di **scelte puramente funzionali**: la storia deve andare avanti e non sempre ci si può soffermare su ogni dettaglio specifico.

Siamo anche coscienti che lo sceneggiatore, al pari di qualsiasi altro artista, abbia il diritto di **prendersi delle "licenze poetiche"** per rendere più coinvolgente la sua storia, per cui se Jovanotti può cantare "Sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno", allora forse (e diciamo forse) Stefano Privitera può farci piangere disperdendo le ceneri del padre dal molo del porto anche se la legge, nella realtà, non glielo consentirebbe.

Premesso questo, però, riteniamo che gli utenti debbano essere **consapevoli** che esiste una **differenza tra realtà e finzione artistica**, soprattutto su argomenti così importanti come le **volontà post-mortem** in generale e la **cremazione** in particolare.

I 3 errori nel film 18 anni dopo

Abbiamo già avuto modo di parlare del film italiano *18 anni dopo* nell'articolo [In viaggio per disperdere le ceneri: 2 film da vedere](#). Senza nulla togliere al valore del film, che tratta ampiamente il tema del lutto e della morte con molta sensibilità, in questa sede ci preme sottolineare **alcune imprecisioni che riteniamo di grande importanza**.

I protagonisti, infatti, si recano all'ufficio "ritiro urne" dell'impianto di cremazione. L'impiegato dell'ufficio fa notare che, **senza le dovute autorizzazioni**, i due ragazzi non possono assolutamente ritirare l'urna e che, in caso di occultamento, rischiano fino a tre anni di carcere. Fin qui, tutto corretto.

Gli **errori e le imprecisioni** nascono dopo:

1) Siccome i figli non hanno intenzione di "perdere tempo" a richiedere le autorizzazioni, ecco l'*escamotage* trovato dallo sceneggiatore: trafugano le ceneri e le svuotano dentro un posacenere. In una sola scena: violazione di proprietà privata, furto, vilipendio e occultamento di cadavere... **certamente non educativo**.

2) L'*escamotage* descritto al punto 1 è certamente scenografico, ma non reggerebbe nella realtà. Proprio per proteggere le ceneri da manomissioni improprie, **l'urna viene immediatamente sigillata** e i sigilli vengono aperti solo se c'è un'autorizzazione alla dispersione (si veda il punto 3 di "I 4 errori di *Tutto può succedere*"). Quindi non è possibile:

- che il figlio non abbia problemi ad aprire l'urna (serve almeno un cacciavite...);
- che gli addetti del crematorio (o del comune o della polizia mortuaria) non si accorgano della **manomissione** dell'urna, vista la rottura dei sigilli;
- un **corpo bruciato si trasforma (in media) in 2,4 kg di cenere**: abbiamo forti dubbi che possa essere contenuta in un solo posacenere (per quanto questo sia grande)!

3) Per concludere, è materialmente impossibile che il figlio, finite le operazioni di travaso delle ceneri, non si sia minimamente sporcato. Le ceneri riempiono a tal punto l'urna che è impossibile riuscire a rovesciarle in un unico gesto, soprattutto in un contenitore così piccolo come il posacenere del film. Avrebbe dovuto svuotare l'urna una manciata alla volta e, anche così, avrebbe sicuramente sporcato se stesso e il crematorio. Insomma: **irrispettoso della dignità del corpo defunto e poco verosimile**.

Molto accurata e certamente frutto di uno studio approfondito, invece, la **descrizione del processo di cremazione** fatta da uno degli addetti del crematorio. Possiamo confermare: è tutto vero, fin nei minimi (e un po' macabri) dettagli.

I 4 errori nella Fiction Tutto può succedere

In una scena contenuta nella fiction *Tutto può succedere* (6° episodio della seconda serie, andato in onda il 21 maggio 2017 e rivedibile su RaiPlay), uno dei personaggi principali – Stefano Privitera – disperde le ceneri del padre esaudendo le sue ultime volontà.

Certamente è apprezzabile che la R.A.I. tocchi temi importanti come la morte e **il rispetto delle decisioni espresse in vita sul destino del proprio corpo**, valore che è alla base dell'esistenza di tutte le SO.CREM presenti in Italia, ma dobbiamo segnalare alcune inesattezze che, nel contesto di una popolare e seguitissima serie TV, potrebbero ingenerare **pericolosi equivoci**:

1. **Il ragazzo disperde le ceneri del padre dal molo**: ciò non è possibile. La Legge che regola la [dispersione in natura delle ceneri](#) prevede che esse vengano disperse a una certa distanza dalla costa, dove non ci siano natanti o manufatti (il molo è uno di questi).
2. **Il ragazzo apre l'urna come se fosse una scatola**: ciò non è possibile. L'urna viene consegnata sigillata e i sigilli, all'atto della dispersione, devono essere rotti da un pubblico ufficiale o da un suo delegato (secondo i Regolamenti comunali) o, comunque, dall'avente titolo (in questo caso: sarebbe la madre del ragazzo).
3. **Il ragazzo dice che la madre non è stata avvertita di questa sua decisione**, presa nel rispetto delle volontà del padre, che aveva chiesto la dispersione delle ceneri. Anche questo non è possibile. A meno che il padre non avesse lasciato una volontà testamentaria, la dispersione delle ceneri deve essere autorizzata con il consenso della moglie. Oltretutto, se la moglie avesse richiesto l'affido dell'urna, per tenerla in casa (come dice il figlio), la donna rischierebbe pesanti sanzioni pecuniarie (fino al carcere) perché qualsiasi manomissione non autorizzata delle ceneri è – per legge – vilipendio di cadavere.
4. **Il ragazzo svuota le ceneri direttamente dall'urna e con estrema facilità**: ciò non è possibile. Come abbiamo già detto sopra, le ceneri sono compresse all'interno dell'urna, che deve essere necessariamente svuotata a poco a poco.

La dispersione delle ceneri: i luoghi di dispersione

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, anche per interrimento o affondamento, nei luoghi stabiliti dal Regolamento comunale del posto, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o del luogo ove sono tumulate le ceneri.

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su volontà espressa in vita dalla persona deceduta in forma scritta secondo modi di seguito indicati:

- disposizione testamentaria;

- dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal D.P.R. n. 445/2000;
- dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta e avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri;
- dichiarazione del tutore in caso di minore o di persona interdetta;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte della persona deceduta, la dispersione delle ceneri può avvenire per volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di decesso o di residenza.

L'autorizzazione alla dispersione in altro Comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui saranno disperse le ceneri.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto espressamente indicato dalla persona deceduta o, in mancanza, dal coniuge o da altro familiare avente titolo o dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione legalmente riconosciuta e avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri, cui la persona deceduta era iscritta o dal tutore nel caso di minore o di persona interdetta.

Qualora la persona deceduta abbia espresso in vita la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi almeno 90 giorni, le ceneri sono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

Le ceneri già custodite nel cimitero possono essere disperse, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà della persona deceduta risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta, secondo quanto previsto dalla legge.

La dispersione è consentita nel giorno stabilito nell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.

Luoghi per la dispersione

La dispersione delle ceneri è consentita unicamente nei seguenti luoghi:

- nel cinerario comune;
- in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri cui all'art. 80, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
- in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in mare a oltre mezzo miglio dalla costa nei tratti antistanti al territorio comunale e liberi da natanti e manufatti, con interdizione delle zone già oggetto di divieti o limitazioni d'uso per effetto di provvedimenti adottati dall'Autorità Marittima e con il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza della navigazione, con specifico riguardo alle dotazioni di bordo e alla compatibilità delle unità utilizzate con le condizioni meteo-marine in atto alla data prefissata. La dispersione non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione, quando gli stessi sono effettuati. Nel periodo della stagione balneare il luogo prescelto deve essere libero anche da bagnanti;
- nei laghi, a oltre cento metri dalla riva;
- nei fiumi;

- in natura, all'interno del territorio comunale, a non meno di 200 metri di distanza da manufatti e dal perimetro di demarcazione di strade e aree regolarmente percorribili. La dispersione può avvenire in aree naturali individuate, nell'ambito delle zone di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione, oppure in aree private, con il consenso scritto dei proprietari e dichiarazione che lo spargimento avverrà all'aperto e non è oggetto di attività avente fine di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, n. 8) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada» con relative modifiche e integrazioni. Ai fini della tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, è negata anche in tutte le zone di rispetto previste a difesa dei punti di captazione o derivazione, di protezione, riferite alle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo da destinarsi al consumo umano come individuate dalla normativa vigente.

Per la dispersione in mare:

- nel caso in cui gli interessati ritengano avvalersi di professionisti (Imprese di Onoranze Funebri) è vietato l'utilizzo di unità da diporto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 «Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;
- dovrà essere fatta, via fax all'Autorità Marittima, preventiva comunicazione che dovrà contenere ogni informazione utile (data, ora, zona di mare e mezzo nautico utilizzato).

Si possono disperdere le ceneri in due luoghi diversi?

Pubblicato 29 Gennaio 2019

«Vorrei **disperdere le ceneri** di mia madre **in due luoghi diversi**: a Bologna, dove ha vissuto tutta la vita, e a Rimini, dove andava sempre in villeggiatura da ragazza. Mi hanno detto che non posso farlo, ma non capisco il perché! Era questa la sua volontà...»

Questa domanda ci è stata posta dal figlio di una nostra socia, deceduta di recente. La risposta che gli abbiamo fornito, e che condividiamo in questa sede, si basa su **due presupposti**:



1. **La legge.** Per la [legge italiana](#), le ceneri non si possono dividere e non si possono trasformare. La legge italiana è infatti volta a **tutelare le ceneri** e qualsiasi

manomissione è equiparata al vilipendio di cadavere e, pertanto, punita dalla legge con pesanti ammende pecuniarie fino al carcere.

2. **Il rispetto delle ceneri.** I limiti imposti dalla legge non sono il risultato di un capriccio, sono un modo per preservare la **dignità delle ceneri di cremazione**. Se potessimo fare qualsiasi cosa, rischieremmo di dimenticare che quella cenere è ciò che resta di una persona defunta, che **quella cenere è una persona defunta**, e finiremmo per considerarla alla stregua della cenere prodotta da un caminetto.

Dispersione ceneri: i parenti possono cambiare idea?

Publicato 4 Dicembre 2018

Due settimane fa, una signora è venuta presso la sede della nostra associazione dicendo che aveva cambiato idea e **non voleva più disperdere le sue ceneri della madre** morta un anno prima.

Ha detto: «Quando ho chiesto la dispersione, mia madre era appena deceduta, non ragionavo lucidamente. Ora non me la sento proprio di disperdere le sue ceneri e vorrei tumularle in cimitero, ma gli uffici cimiteriali mi hanno detto che non posso, che devo per forza disperderle. Non capisco. **Perché non posso cambiare idea?**»

La nostra risposta



Il problema nasce proprio dalla **falsa credenza** della figlia di poter **decidere** e, quindi, **cambiare idea** sul destino delle ceneri della madre.

Quando una persona muore, e non ha lasciato una disposizione testamentaria scritta, i parenti aventi diritto possono certamente **chiedere la dispersione** delle ceneri del defunto, ma non è una loro scelta.

La richiesta della dispersione avviene, infatti, tramite un documento in cui i **parenti attestano che il defunto, in vita, voleva la dispersione delle proprie ceneri**.

Questo significa che, per legge, **non sono i famigliari a scegliere la dispersione**: possono solo farsi portavoce della volontà del defunto.

Ora, siccome **il defunto non può, nel corso del tempo, cambiare idea** (come potrebbe? È morto!), una volta scelta, la destinazione delle ceneri non può cambiare.

Lo stesso discorso vale dunque anche per:

- La **tumulazione delle ceneri** in cimitero. Anche a distanza di anni, i parenti non possono chiedere la dispersione. Significherebbe che il morto, con il tempo, ha maturato l'idea di essere disperso.
- L'**affido delle ceneri in casa**. Alla morte dell'affidatario, per legge, **le ceneri devono tornare in cimitero** perché il defunto le aveva affidate a quella persona, non ad altri, quindi l'unica altra collocazione possibile è il cimitero. Se l'affidatario, a un certo punto, non vuole più le ceneri in casa, non sono una sua proprietà, non può disporre come vuole, non può disperderle, può solo consegnarle in cimitero.

La cremazione in Italia: dati statistici 2018

SOCREM Bologna - Pubblicato 10 Settembre 2019

Nel 2018, in Italia risultano operanti **83 impianti per la cremazione** che hanno raggiunto la soglia di **183.146 cremazioni** di cadaveri all'anno, a cui si devono sommare le 37.538 cremazioni di resti mortali.

Dal confronto con i numeri del 2017, le cremazioni di cadaveri sono **cresciute del 7%**, con un incremento corrispondente alle **12.243 unità**.

Sul totale dei decessi (nel 2018, secondo i dati ISTAT, in Italia si sono registrati 633.133 decessi), **l'incidenza della cremazione è pari al 28,93%**, con un aumento del 2,6% rispetto all'anno precedente.

I numeri della cremazione sono in aumento soprattutto al Nord e al Centro Italia, ma comincia a crescere – sia pur lentamente – anche al Sud, dove l'avvio di nuovi crematori sta coadiuvando la diffusione di questa pratica.


Ing. Daniele Fogli – dati estratti dall'articolo: Cresce la cremazione: quali effetti sulla filiera? – OLTRE n. 5/2019

Assieme alle cremazioni di salme è in aumento anche il numero di cremazioni di resti mortali:

	2018				
	salme		resti		cremazioni
Nord-Ovest	74.570	81%	17.732	19%	92.302
Nord-Est	48.192	78%	13.969	22%	62.161
Centro	34.242	87%	5.002	13%	39.244
Sud	21.742	97%	695	3%	22.437
Isole	4.400	97%	141	3%	4.541
ITALIA	183.146	83%	37.539	17%	220.685

Impianti di cremazione in Italia

Anno 2018	
Regione	Impianti di cremazione
Calabria	1
Campania	3
Emilia-Romagna	12
Friuli-Venezia Giulia	4
Lazio	3
Liguria	3
Lombardia	12
Marche	3
Piemonte	14
Puglia	2
Sardegna	4
Sicilia	2
Toscana	10
Trentino-Alto Adige	1
Umbria	1
Valle d'Aosta	1
Veneto	7



– KEY:

- 1. Coffin loading
- 2. Cremation furnace
- 3. Emergency stack
- 4. Emergency valve
- 5. Smoke/water exchangers
- 6. Water/air dissipator
- 7. Reagent feeder
- 8. Reagent input
- 9. Compressor
- 10. Reactor
- 11. Bag filter
- 12. Smoke extraction fan
- 13. Process stack
- 14. Furnace door with protection screen
- 15. Control cabinet
- 16. Ash pulverizer



Arch. Luigi Baroni
Viale Tripoli 83
47900 Rimini
tel - fax 0541 782747
cell 338 70 76 672

Ing. Vittorio Cingano
Via A. Mario 38
36100 Vicenza
tel - fax 0444 961338
cell 347 25 25 020

tuttosuicimiteri.it